

**CLUB
ALPINO
ITALIANO**



GRUPPO REGIONALE CAI SARDEGNA

*Commissione Regionale
per l'Escursionismo*

REGOLAMENTO

SCOPI, DENOMINAZIONE, SEDE.

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita nell'ambito del Gruppo Regionale CAI Sardegna, ai sensi dell'Art. 19 dello STATUTO del CAI Sardegna, su proposta del Comitato Direttivo Regionale (CDR) e per decisione dell'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) del 20.12.2008, la **Commissione Regionale per l'Escursionismo**, di seguito, denominata Commissione.

La Commissione è Organo Tecnico **Territoriale** Operativo (O.T.T.O) della Commissione Centrale per l'Escursionismo (O.T.C.O) del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – SEDE

La Sede della Commissione è presso quella del CAI Sardegna; ai fini operativi può essere fissato un recapito presso il Presidente responsabile della Commissione pro-tempore in carica.

Art. 3 – SCOPI E FINALITA'.

1. La Commissione è priva di autonomia e agisce direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del Comitato Direttivo Regionale (CDR), sulla base degli obiettivi individuati nei programmi annuali deliberati dall'Assemblea Regionale dei Delegati, alla cui definizione essa collabora predisponendo annualmente il "piano delle attività" di propria competenza tecnica, come meglio indicato al successivo Art. 10.
2. La Commissione, nella persona del suo Presidente, informa il CDR continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni. Per i rapporti con l'esterno del sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi livello istituzionale) essa opera su delega scritta preventiva.
3. L'OTTO (Art. 23 del Regolamento OTCO-OTTO) costituito ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale del CAI, opera nell'ambito del GR CAI Sardegna alle dipendenze del corrispondente OTCO, di cui attua le direttive e gli orientamenti tecnici necessari e le direttive utili **per l'azione da svolgere** anche **di concerto** con le **corrispondenti commissioni sezionali**.
4. La Commissione, fermi restando gli orientamenti tecnici indicati e forniti dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo (di cui al precedente comma 3), avuto riguardo anche alla propria zona di competenza che riguarda l'intero territorio della Sardegna, collabora strettamente con la Commissione Regionale Sentieri e Cartografia, in aggiunta alle attività finalizzate al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 del Regolamento della Commissione Centrale per l'Escursionismo, ed in particolare:
 - a) Promuove e cura la diffusione della pratica dell'attività escursionistica finalizzata alla frequentazione consapevole e corretta dei territori montani e rurali della Sardegna, allo studio, la conoscenza e la salvaguardia delle specificità presenti nel loro ambiente, naturale e culturale, per creare e mantenere nell'isola lo sviluppo di un qualificato *turismo montano e rurale sostenibile*, pure al fine di contrastarne lo spopolamento, nel rispetto delle singole culture e identità locali;
 - b) Promuove e cura, in collaborazione con le Sezioni e le corrispondenti commissioni sezionali, l'organizzazione di specifiche iniziative a carattere regionale per sensibilizzare e coinvolgere in sicurezza i Soci alla pratica dell'attività escursionistica;
 - c) Promuove e cura la formazione e l'aggiornamento degli *Accompagnatori di Escursionismo* (AE) e degli *Accompagnatori Sezionali di Escursionismo* (ASE), in collaborazione con la *Scuola Regionale di Escursionismo* osservando le disposizioni ed il regolamento della *Scuola Centrale di Escursionismo* dalla quale dipende. Ai sensi degli articoli 15 e 16 del Regolamento degli AE, la direzione dei corsi, è assunta da un AE. Il Direttore è scelto **dall'OTTO**, in accordo con la *SRE*, e deve essere componente attivo della *SCE* o di una *SRE*. Entro 30 giorni dal termine, il Direttore del corso deve trasmettere alla CCE una dettagliata relazione di fine corso, unicamente ai nominativi degli allievi. Il Direttore del corso, in accordo con **l'OTTO**, sceglie i docenti, in base alle specifiche competenze avvalendosi del supporto di uno staff tecnico formato da Accompagnatori di Escursionismo appartenenti alle *SRE*. I docenti possono essere anche esterni al CAI ed il loro eventuale compenso è a carico **dell'OTTO** per l'Escursionismo organizzatore.
 - d) Cura la formazione dei **Corsi di escursionismo di base (E1) e avanzati (E2)** delle Sezioni del CAI Sardegna, rilasciandone il relativo Nulla Osta;
 - e) Promuove e mantiene l'**Albo Regionale degli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE)** del CAI Sardegna e ne cura periodicamente l'aggiornamento degli iscritti, sulla base dell'effettiva partecipazione, attiva e regolare, alle diverse iniziative didattiche e all'attività effettivamente svolta per diffondere nell'Isola la cultura e la pratica dell'escursionismo operando nelle varie attività escursionistiche e sentieristiche programmate dal CAI Sardegna e dalle sue Sezioni, in osservanza del regolamento approvato dalla CCE.
 - f) Favorisce e sostiene l'uniformità della segnaletica dei sentieri sul territorio regionale secondo i criteri indicati e stabiliti dalla CCE del CAI, nel rispetto e in conformità alla legislazione regionale in materia di escursionismo, collaborando attivamente con la *Commissione Regionale Sentieri e Cartografia* nelle sue specifiche azioni indicate nell'apposito regolamento.



COMPOSIZIONE, DURATA, FUNZIONAMENTO

Art. 4 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è formata da sette Componenti - compreso il Presidente - appartenenti a Sezioni diverse e, sentito il parere della CCE, sono nominati dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) del CAI Sardegna, sulla base delle indicazioni di nominatici pervenute dal *Congresso Regionale degli Accompagnatori di Escursionismo* (almeno due per Sezione) e dalle *Sezioni* (per ognuna almeno tre), scelti fra i titolari AE.
2. I Componenti della Commissione dovranno **possedere il titolo di** Accompagnatore di Escursionismo (AE) **non soggetto a provvedimenti di sospensione in atto**, certificato dalla CCE prima della eventuale nomina.
I Componenti degli **OTTO** vengono scelti per la loro competenza specifica, la disponibilità e le capacità nel campo in cui devono operare.
3. Le proposte di candidatura da sottoporre al CDR dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, sottoscritto dal candidato e dal Presidente della sezione di appartenenza; candidature prive di curriculum verranno escluse.
4. Le candidature devono essere presentate dal *Congresso Regionale degli Accompagnatori di Escursionismo* e dalle *Sezioni* al Presidente Regionale del CAI Sardegna, accompagnate, ai sensi dell'Art. III.1.4 del Regolamento Generale del CAI, da un'*autocertificazione* sottoscritta dall'interessato che attesti l'anzianità di adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire l'incarico per il quale è nominato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite al Titolo VIII, nonché la disponibilità ad optare per l'incarico in oggetto, al momento della nomina, alla eventuale esistenza di incompatibilità; l'autocertificazione è accompagnata dal *curriculum* di cui al precedente comma 3. La mancata presentazione o l'incompletezza dell'autocertificazione è condizione di ineleggibilità; la infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII del medesimo Regolamento Generale del CAI.
5. Avvenuta la nomina del Presidente, da parte del Comitato Direttivo Regionale, i Componenti della Commissione, nella prima riunione utile, eleggono tra loro il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 5 - DURATA E SOSTITUZIONI

1. La Commissione e i suoi Componenti durano in carica tre anni e sono riconfermabili. Il Presidente è riconfermabile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. La Commissione decade nel momento che ha esaurito il suo compito, per inconcludenza nel perseguire gli obiettivi stabiliti, alla fine del triennio e quando decade il Comitato Direttivo Regionale.
3. Il Componente della Commissione che non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.
4. Il Componente della Commissione, che venga a mancare per qualsiasi motivo, nel corso del triennio sarà sostituito dal Consiglio Direttivo Regionale che provvederà a designare un nuovo nominativo, appartenente alla stessa sezione, se disponibile, diversamente ad altra sezione sarda.
5. Il nuovo nominato assumerà l'anzianità dei Componenti e resterà in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 6 - GRATUITA' DELLE CARICHE E UTILIZZO DEL TITOLO AE DEL CAI.

1. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuite; possono essere affidate solo a Soci del CAI titolari AE, in regola con la quota associativa per l'anno in corso. (Vedi regolamento degli AE e regolamento della CCE)
2. I Componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese vive purché formalmente autorizzate dal Presidente della Commissione, sulla base delle risorse finanziarie preventivamente stanziate con delibera dal CDR del CAI Sardegna. Il rimborso delle spese avverrà dietro dettagliata rendicontazione corredata dalle relative pezze giustificative in originale, secondo le norme sociali vigenti all'interno del Sodalizio.
3. I titolari AE del CAI - pena la decadenza dal titolo secondo le norme stabilite dal Regolamento per gli Organi Tecnici operativi Centrali (OTCO) e **Territoriali (OTTO)** del CAI approvato dal CCIC nella sua seduta del 29.09.2007 - **devono spendere la propria qualifica e prestare la loro attività solo nell'ambito del Club Alpino Italiano**, nelle sue diverse articolazioni territoriali, ossia: nell'ambito del Gruppo Regionale CAI Sardegna e delle sue Sezioni, sottoSezioni, della Scuola Regionale di Escursionismo, collaborando attivamente nell'ambito e secondo le direttive della Scuola Centrale di Escursionismo e della Commissione Centrale per l'Escursionismo; **per maggior chiarezza**, fatte salve le libere attività individuali relative al potenziamento e al mantenimento della personale efficienza fisico-motoria e tecnica del titolato, si precisa che l'utilizzo della qualifica di titolato AE è contemplato esclusivamente all'interno delle attività istituzionali deliberate dal CDR e dai CDS in piena coerenza con le finalità istituzionali del Sodalizio; quindi, **l'utilizzo del titolo non è ammesso per iniziativa personale sia interna che esterna al Sodalizio, qualsivoglia ne sia il motivo o la ragione**. Eventuali attività e spendita di qualifica al di fuori del Club Alpino Italiano - mediante l'iscrizione ad albi professionali esterni ed estranei al Sodalizio con l'utilizzo di titoli o qualifiche o competenze, comunque acquisite in ambito CAI - devono essere espressamente e preventivamente autorizzate, di volta in volta, con apposita e circostanziata delibera dal Comitato Direttivo Regionale. **Comportamenti difformi da quanto sopra indicato costituiscono motivo sufficiente per attivare il provvedimento di sospensione della nomina di AE, da parte della CCE o su segnalazione dell'OTTO per Escursionismo.**

Art. 7 - PRESIDENTE E SUOI COMPITI.

1. Il Presidente della Commissione è il diretto responsabile, di fronte al Comitato Direttivo Regionale che lo ha nominato affidandogli il mandato, del buon funzionamento della medesima; ne coordina i suoi Componenti che devono collaborare fattivamente per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. Deve sottoporre il programma annuale dell'OTTO, con relativo preventivo di spesa, alla Commissione Centrale per l'Escursionismo entro il **30 giugno** di ogni anno, dandone contestuale comunicazione al CDR del CAI Sardegna. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede le riunioni della Commissione, predisponendo l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il *Congresso Regionale degli AE*, predisponendo l'ordine del giorno;
 - c) presenta al Comitato Direttivo Regionale la *relazione annuale* accompagnata dal *conto economico* - come indicato al comma 4 del successivo Art. 12 - e altresì predisponde la relazione tecnica illustrativa accompagnata dal conto economico - come indicato al comma 3 del successivo Art. 12 - ai fini della rendicontazione amministrativa di ogni singola attività o singolo progetto-obiettivo;
 - d) in caso di urgenza può prendere provvedimenti, con il parere favorevole del Vicepresidente e del Segretario o di almeno due componenti; in ogni caso dette decisioni devono essere sottoposte alla ratifica della Commissione nella prima riunione successiva;
 - e) sovrintende e verifica il regolare aggiornamento dell'*Albo Regionale degli Accompagnatori Sezionali*, informando con regolarità, o su richiesta, il CDR per il tramite del Presidente Regionale del CAI Sardegna;

- f) **controfirma le domande presentate dagli AE** che intendono partecipare ai Corsi di formazione e di verifica per l'acquisizione **di specifiche abilitazioni (EAL, EEA, ecc.) o del titolo** di Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE), con qualifica di Secondo Livello, **purché gli stessi AE interessati non siano soggetti a provvedimento di sospensione in atto certificato dalla CCE;**
 - g) si rapporta continuativamente con il CDR, il Presidente Regionale del CAI Sardegna e con il Presidente della CCE sulle iniziative che si intendono intraprendere, sulle attività in corso e su ogni aspetto che riguardi il funzionamento della Commissione.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza.

Art. 8 - SEGRETARIO E SUOI COMPITI

1. Il Segretario è responsabile della compilazione dei verbali e dà attuazione alle delibere.
2. Predispone e cura l'aggiornamento dell'*Albo Regionale degli Accompagnatori Sezionali* informando con regolare continuità il Presidente della Commissione che a sua volta riferirà al CDR e al Presidente Regionale del CAI Sardegna.
3. È responsabile della custodia del **fondo cassa**, eventualmente assegnato alla Commissione dal CDR, e ne tiene con diligenza la contabilità, informando della situazione di cassa con apposita rendicontazione, su semplice richiesta, il Presidente della Commissione, il Tesoriere e il Presidente Regionale del CAI Sardegna.
4. Predispone il *rendiconto* di ogni singola iniziativa e/o progetto-obiettivo, non appena conclusi; come pure il *rendiconto generale* dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale; detti *rendiconti* corredati dalle relative pezze giustificative in originale, devono essere controfirmati dal Presidente della Commissione, approvati dalla Commissione stessa e trasmessi al CDR del CAI Sardegna per la successiva approvazione.

Art. 9 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE - CONVOCAZIONI.

1. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente, o su richiesta di almeno tre componenti, almeno tre volte l'anno e ogni qual volta se ne riconosca la necessità.
2. L'avviso della **convocazione** dovrà essere inviato, anche per e-mail, ai suoi Componenti, al Presidente del CAI Sardegna e al Presidente della CCE, **almeno 10 giorni** prima della riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, la Commissione è dichiarata decaduta e commissariata dal CDR e si procederà ad una nuova nomina della Commissione, sentita prima la Commissione Centrale per l'Escursionismo, della quale **l'OTTO** in questione è un suo organo.
4. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
5. Copia del verbale di ogni riunione, non appena approvato e sottoscritto, deve essere inviata, al Presidente del CAI Sardegna e al Presidente della CCE.

Alle riunioni della Commissione sono invitati di diritto e possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della CCE, il Presidente Regionale del CAI Sardegna e il Presidente della Commissione Regionale Sentieri e Cartografia. **Il Presidente della Commissione, con il consenso della stessa, può altresì invitare alle riunioni, qualora lo ritenga utile o necessario, i responsabili delle commissioni sezionali per l'escursionismo ed i Presidenti delle Sezioni del CAI Sardegna, ma senza diritto di voto.**

Art. 10 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.

1. La Commissione, con riferimento e secondo il disposto del comma 2 dell'Art. 19 dello Statuto Regionale del CAI Sardegna, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni generali avute dal Comitato Direttivo Regionale, predispone annualmente, entro il mese di **maggio**, una proposta di "*Piano delle Attività*" di specifica competenza tecnica che si intendono realizzare nel corso del successivo anno sociale, in accordo con l'OTCO.
2. Il Piano, preferibilmente articolato da una serie di progetti-obiettivo, dovrà essere presentato (completo di **relazione illustrativa** - indicante per ogni singolo progetto: l'obiettivo che si intende conseguire, le previsioni di spesa, i tempi e le modalità di attuazione - e di **prospetto finanziario di spesa**) **prima** all'esame del CDR, per verificarne la congruenza nell'ambito e/o nei limiti della programmazione annuale, **poi** inviato alla CCE, entro il mese di **giugno**, per avere i pareri, le direttive tecniche e le autorizzazioni di competenza; **infine**, superate positivamente tali verifiche e riconsegnato al CDR, il *Piano delle attività* sarà presentato e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) del CAI Sardegna.
3. La Commissione, attraverso il suo Presidente, durante l'esecuzione della propria attività, si rapporta con la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE) per riceverne le necessarie direttive tecniche, tiene informato continuamente sullo stato dei lavori il CDR, per il tramite del Presidente Regionale del CAI Sardegna, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni; non sono ammesse iniziative autonome o personali.

Art. 11 – CONGRESSO REGIONALE DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO (AE).

1. Il *Congresso Regionale degli Accompagnatori di Escursionismo* è composto dai Titolari AE del CAI Sardegna che siano in regola con la quota associativa dell'anno in corso, la frequenza con esito positivo agli aggiornamenti didattico/formativi ultimi svolti, autorizzati dalla CCE, e la concreta e fattiva partecipazione all'attività escursionistica e sentieristica in carico al CAI Sardegna (compresa quella sezionale), opportunamente documentata con apposite certificazioni predisposte dalla CCE, recepite con le specifiche integrazioni dal CDR, sottoscritte congiuntamente dal Presidente della Sezione e dal Presidente della Commissione e sottoposte all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale.
2. È convocato dal Presidente della Commissione Regionale per l'Escursionismo almeno una volta all'anno, o quando se ne riconosca la necessità.
3. L'avviso della convocazione dovrà essere inviato, anche per e-mail, ai suoi Componenti almeno 30 giorni prima della riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno.
4. IL Congresso viene convocato per discutere questioni da sottoporre al giudizio del CDR, inerenti:
 - a) la frequentazione consapevole e corretta della montagna;
 - b) la pratica e la promozione dell'escursionismo; il miglioramento tecnico e culturale di quanti lo praticano e, soprattutto, contribuire a dare il massimo impegno all'azione educativa e formativa del Club Alpino Italiano;
 - c) problematiche riguardanti la sentieristica e la segnaletica;



- d) l'individuazione fra i suoi partecipanti dei nominativi disponibili (almeno due per sezione) da proporre al CDR per la composizione della Commissione Regionale per l'Escursionismo;
5. Al Congresso sono invitati di diritto e possono partecipare, senza diritto di voto: il Presidente della CCE, il Presidente Regionale del CAI Sardegna, il Presidente della Commissione Regionale Sentieri e Cartografia; all'occorrenza possono anche essere invitati, come uditori, gli *Accompagnatori Sezionali di Escursionismo* (ASE) regolarmente iscritti nell'apposito Albo Regionale.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 12 – CONTRIBUTI ECONOMICI E RENDICONTAZIONE.

1. La Commissione non ha patrimonio autonomo, ma gestisce direttamente le risorse economiche, destinate alle singole attività, eventualmente messe a disposizione dal CAI Sardegna.
2. Per il proprio funzionamento la Commissione può usufruire dei fondi eventualmente stanziati dalla CCE – Commissione Centrale per l'Escursionismo, accreditati presso il c/c bancario o postale del CAI Sardegna.
3. Il Presidente della Commissione, a conclusione di ogni singolo progetto, o di una sua parte, predispone subito: la specifica *relazione tecnica illustrativa* dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti, allegandovi il **rendiconto** delle entrate e delle uscite corredato dalle relative pezze giustificative in originale, da consegnare al CDR per le necessarie verifiche e approvazioni.
4. Relazione annuale e rendiconto. Il Presidente della Commissione, predispone entro e non oltre il 20 gennaio: la *relazione annuale generale* dell'attività svolta, allegandovi il *rendiconto generale* delle entrate e delle uscite dell'esercizio chiuso nell'anno precedente, corredato dalle relative pezze giustificative in originale, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale.
5. Il Comitato Direttivo Regionale del CAI Sardegna determina le regole alla quali il Presidente della Commissione deve attenersi per la gestione, la contabilizzazione e la documentazione delle entrate e delle uscite. Le attività e le passività della gestione della Commissione fanno parte del patrimonio del CAI Sardegna.
6. Il Comitato Direttivo Regionale del CAI Sardegna può chiedere in qualsiasi momento alla Commissione tutte le notizie e i chiarimenti, anche di carattere economico e/o contabile, che riterrà opportuno richiedere. I Revisori dei Conti del CAI Sardegna, anche singolarmente, possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione sulla corretta tenuta della contabilità e sulla veridicità della situazione contabile prospettata.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 13 - MODIFICHE E NORME NON PREVISTE.

1. Attività didattica. Sino a che non verrà costituita la *Scuola Regionale di Escursionismo* composta da titolari AE, l'attività didattica di formazione e di aggiornamento, in materia di escursionismo e sentieristica, sarà svolta secondo le disposizioni e sotto il diretto controllo della Scuola Centrale di Escursionismo.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento debbono essere deliberate dalla Commissione a maggioranza dei suoi componenti, condivise dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo e approvate definitivamente dal Comitato Direttivo Regionale del CAI Sardegna.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, nonché il Regolamento quadro per gli organi tecnici centrali e periferici del CAI.
4. Il presente Regolamento, dopo la verifica positiva per presa visione da parte della Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI, entrerà in vigore dalla data della approvazione da parte del CDR del CAI Sardegna.

Approvato dalla Commissione Regionale per l'Escursionismo il _____

Verifica per presa visione dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo il _____

Approvato dal Comitato Direttivo Regionale nella seduta del _____

Commissione costituita per decisione dell'ARD del CAI Sardegna nella riunione del 20 dicembre 2008.